

Roma, 7 dicembre 2021

Prot. 2643/ss

**Agli Organi Federali Periferici
Loro Sedi**

**Oggetto: Chiarimenti sull'attività sportiva dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 - Misure
Norme Anti Covid - 19**

Con riferimento all'oggetto la scrivente Federazione intende precisare quanto di seguito:

La pratica del bowling che fa capo alla FISB, quale DSA riconosciuta dal CONI, rientra nell'attività sportiva, di base, di alto livello, agonistica: infatti, dall'inizio della pandemia, essa è stata regolamentata al pari delle altre attività sportive, secondo la normativa governativa, attraverso le disposizioni impartite dal Dipartimento dello Sport, mediante le linee guida e le FAQ di riferimento.

Per quanto riguarda alle novità introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si precisa che la certificazione di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, definita certificazione verde "rafforzata" o c.d. "super green pass" non è richiesta in zona bianca ai fini della pratica sportiva, anche se svolta al chiuso.

Anche per la zona gialla sono confermate le disposizioni attualmente vigenti di cui all'art. 9, co. 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quindi la necessità di possedere la certificazione verde "base" per la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce. Diversamente, in zona arancione, l'accesso ai luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata", ovvero quella di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Quindi, non vi sono motivi ostativi a che gli atleti tesserati FISB accedano all'impianto bowling per la pratica dell'attività e/o per l'attività agonistica federale, purché dotati di certificazione verde c.d. base, non essendo necessaria la certificazione "rafforzata" secondo la normativa vigente. Restano ferme tutte le disposizioni di prevenzione già in uso, mediante l'utilizzo dei presidi e dei dispositivi previsti per ridurre al minimo la possibilità di rischio di contagio da Sars-Cov2.

Per l'accesso all'impianto per motivi commerciali, si ripristinano le regole ordinarie per l'accesso ai locali al chiuso per attività ludiche: si tenga conto che la FISB non ha alcuna facoltà di disporre in merito a tali attività poiché svolte al di fuori del contesto federale.

Il Presidente FISB
Cosimo Zecca